

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL'ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

IDONEO ALL'ESAME DI COMPETENZA LINGUISTICA OLANDESE "PTIT"

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE,

OLANDESE, SPAGNOLA

TELEFONO: 335 69 48 594

E - MAIL : avvalfonsomarra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it

**Diritto Tributario: l'avviso bonario è atto impugnabile,
legittimo il ricorso alla Commissione Tributaria**

La S.C. di Cassazione con la sentenza n. 7344 dell'11/05/2012 ha affermato che l'avviso bonario inviato al contribuente può essere da questo impugnato, in quanto porta a conoscenza dell'interessato una pretesa impositiva compiuta.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la recentissima sentenza del 10/07/2013 ha recepito il principio espresso nella suddetta sentenza della S.C. di Cassazione n. 7344/2012 e preliminarmente, in ordine alla eccepita inammissibilità del ricorso, ha rilevato che l'avviso bonario è un atto impugnabile ed ha accolto il ricorso del contribuente Tizio che propose ricorso avverso avviso bonario emesso dall'Agenzia delle Entrate di Napoli notificato in data 21/12/2009 di euro 1403,57 relativo ad IRPEF ed I.V.A. anno 2007.

Con tale atto impositivo l'Ufficio rettificava, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73, il credito da utilizzare in compensazione scaturito dalla dichiarazione dei redditi anno 2007.

La parte precisava che non riusciva a comprendere la rettifica effettuata dall'Ufficio ed aveva chiesto delucidazioni con raccomandata inviata in data 07/01/2010, la quale non ebbe esito.

Il contribuente concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato.

L'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni rilevava l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, non essendo la comunicazione di irregolarità atto formalmente impugnabile.

Inoltre rilevava la violazione dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92 poiché l'atto era stato impugnato oltre i sessanta giorni previsti dalla norma.

L'Agenzia delle Entrate concludeva con la richiesta di inammissibilità del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli nella suddetta sentenza del 10/07/2013 ha stabilito testualmente:

<< Per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/92 va sottolineato che i termini previsti sono rinviati per effetto della richiesta effettuata dal ricorrente a seguito dell'avviso bonario al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli 3 con raccomandata del 7/1/2010 con la quale veniva richiesta la rettifica dell'avviso bonario in quanto nulla era dovuto per il periodo di imposta 2007 e si comunicava che al solo fine di evitare ulteriori sanzioni si

provvedeva anche al pagamento richiesto dell'importo di euro 1.403,57.

Si rileva in proposito la mancata risposta dell'Ufficio a tale richiesta e la mancanza di ulteriori elementi di prova da parte dell'Ufficio, ai fini della pretesa fiscale, anche nel corso del giudizio limitandosi lo stesso nelle controdeduzioni ad eccepire unicamente l'inammissibilità del ricorso come sopra detto.

Tanto premesso ritiene la Commissione che le eccezioni di parte ricorrente si palesano fondate e, pertanto il ricorso è meritevole di accoglimento con annullamento della pretesa dell'Ufficio ed il rimborso di quanto versato e non dovuto.

Ritiene infine che sussistono giusti motivi, data la natura del contenzioso, per poter dichiarare compensate le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese >>.

www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it